COMUNE DI BRESCELLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

STATUTO COMUNALE

Approvato dal C.C. con atto n.12 del 17.05.2000
Controllato dal CORECO nella seduta del 31.05.2000
Modificato l'art. 36 con atto del C.C. n.39 del 29.11.2001
Modificati gli artt. del Titolo III – Capo IV con atto n.65 del 22.12.2006
Modificato l'art.45 con atto del C.C. n.15 del 23.04.2008 (in vigore dal 17.07.2008)
Modificato l'art. 29 e aggiunto art.30-bis con atto C.C. n.46 del 15.09.2009

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

  - ART. 1 AUTONOMIA
  - ART. 2 FINALITA'
  - ART. 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE
  - ART. 4 STEMMA E GONFALONE
  - ART. 5 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

- CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA

  - ART. 6 STATUTO
  - ART. 7 I REGOLAMENTI
  - ART. 8 ORDINANZE
  - ART. 9 PUBBLICITA'

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

- CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

  - ART. 10 ORGANI
  - ART. 11 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

  - ART. 12 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
  - ART. 13 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
  - ART. 14 PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI
  - ART. 15 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
  - ART. 16 COMMISSIONI
  - ART. 17 CONSIGLIERI COMUNALI
  - ART. 18 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
  - ART. 19 CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

  - ART. 20 COMPOSIZIONE
  - ART. 21 NOMINA E ATTRIBUZIONE DEGLI ASSESSORI
  - ART. 22 VICESINDACO

- ART. 23 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 24 COMPETENZE
- ART. 25 CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEI SUOI MEMBRI

- CAPO IV - IL SINDACO

  - ART. 26 SINDACO
    ART. 27 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
    ART. 28 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
    ART. 29 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
    ART. 30 DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE
    ART. 30-bis ESIMENTE ALLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA'- CONFERIMENTO DI FUNZIONI E INCARICHI IN ENTI

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

- CAPO I – PARTECIPAZIONE POPOLARE

  - ART. 31 PRINCIPI GENERALI
  - ART. 32 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
  - ART. 33 PETIZIONI E ISTANZE
  - ART. 34 PROPOSTE
  - ART. 35 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- CAPO II - REFERENDUM

  - ART. 36 REFERENDUM

- CAPO III - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

  - ART. 37 ASSOCIAZIONISMO
  - ART. 38 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
  - ART. 39 VOLONTARIATO

- CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

  - ART. 40 UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
  - ART. 41 ELEZIONE E CESSAZIONE DELLA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO
  - ART. 42 POTERI
  - ART. 43 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
  - ART. 44 UFFICI E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO
  - ART. 45 INDENNITA' E CARICA E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- CAPO I - FORME DI GESTIONE

- ART. 46 FORME DI GESTIONE
- ART. 47 GESTIONE IN ECONOMIA
- ART. 48 CONCESSIONE A TERZI
- ART. 49 AZIENDA SPECIALE
- ART. 50 ISTITUZIONE
- ART. 51 SOCIETA' DI CAPITALI

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- ART. 52 FORME DI COLLABORAZIONE
- ART. 53 CONVENZIONI
- ART. 54 CONSORZI
- ART. 55 ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

- CAPO I - UFFICI

- ART. 56 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
- ART. 57 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

- CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

- ART. 58 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ART. 59 DURATA E REVOCA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ART. 60 IL SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 61 VICESEGRETARIO COMUNALE
- ART. 62 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
- ART. 63 COLLABORAZIONI ESTERNE
- ART. 64 UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO
- ART. 65 CONFERENZA DEI SERVIZI

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

- CAPO I - FINANZA COMUNALE

- ART. 66 AUTONOMIA FINANZIARIA E POTESTA' AMMINISTRATIVA
- ART. 67 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
- ART. 68 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
- ART. 69 BILANCIO COMUNALE
- ART. 70 RENDICONTO DELLA GESTIONE
- ART. 71 ATTIVITA' CONTRATTUALE
- ART. 72 REVISORE DEI CONTI
- ART. 73 SERVIZIO DI TESORERIA
- ART. 74 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
- ART. 75 CONTROLLO DI GESTIONE

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 76 MODIFICHE ALLO STATUTO
- ART. 77 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.1. AUTONOMIA

l Comune di Brescello è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori e ai principi della Costituzione.

2. H Comune, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale della sua autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, con i poteri e gli istituti previsti nel presente statuto e nei regolamenti da esso richiamati.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

ART.2 FINALITA'

1. Il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e di promozione della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Brescello;

b) di valorizzazione e promozione delle attività culturali, ricreative, sportive e del volontariato come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) di tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti nel proprio territorio;

d) di valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione anche dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune e promozione di opportunità occupazionali;

e) di tutela della persona e della famiglia, anche attraverso il supporto dei servizi sociali ed educativi e di garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

f) di rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

g) di sviluppo di un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute, anche in collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato;

h) di riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi, favorendo l'apporto e la presenza delle donne nella vita sociale ed economica attraverso la promozione e l'attuazione delle azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

ART. 3 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 24.800 e confina con i Comuni di Boretto - Poviglio - Gattatico - Sorbolo - Mezzani - Viadana.

2. E' composto dalle seguenti frazioni e/o borgate che storicamente si riconoscono come sua parte costitutiva:
Lentigione - Sorbolo a Levante - Ghiarole - Borgo Sopra - Coenzo a Mane.

3. Il palazzo municipale, sede del Comune, è ubicato nel capoluogo.

4. Le adunanze della Giunta e del Consiglio comunale si svolgono rispettivamente nella sede municipale e presso il Centro culturale S. Benedetto, di proprietà comunale; esse, però, possono tenersi in sedi diverse in caso di necessità o per particolari od eccezionali esigenze.

ART.4 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune di Brescello ha un proprio gonfalone ed uno stemma, riconosciuti ai sensi di legge, che valgono a darne una specifica individuazione ed identificazione.

2. Lo stemma del Comune è rappresentato da una torre merlata mentre il gonfalone consiste in un drappo di seta sul quale è disegnato lo stemma del Comune con la scritta Comune di Brescello su fondo giallo e azzurro.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. E' vietato l'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma per fini non istituzionali, salvo che sussista un pubblico interesse.

ART.5 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e pianificazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei cittadini, attraverso forme di consultazione, concertazione e partecipazione.

2. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

3. Il Comune pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attività amministrativa, regolamentare e di programmazione, il rapporto con i comuni, provincia e regione ed altri enti pubblici, informandosi ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. In particolare, ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i comuni contermini, per svolgere nel modo più efficiente le funzioni e i servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche, si prestano a una gestione unitaria con altri enti, per realizzare economie di scala ed assicurare maggiore efficacia alle prestazioni rivolte ai cittadini.

CAPO II ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 6

STATUTO

1. Lo statuto è la fonte normativa che disciplina l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito delle disposizioni fissate dalla Costituzione e dei principi inderogabili della legislazione dell'autonomia locale.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi e amministrativi del Comune.

ART. 7 I
REGOLAMENTI

1.Nel rispetto della legge e dello statuto, il Comune emana regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e/o degli organismi di partecipazione; per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti, dopo l'esecutività della deliberazione di adozione, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo non festivo all'ultimo di pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza, i regolamenti entrano immediatamente in vigore, previa dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di adozione.

ART. 8
ORDINANZE

1. Il Sindaco emette, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni.

2. I responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, emettono ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

3. Le ordinanze a carattere generale devono essere pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

ART. 9
PUBBLICITA'

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio di una adeguata pubblicità.

2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottosposto a tale forma di pubblicità.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, con apposito atto possono essere previste ulteriori forme di pubblicità.

TITOLO II ORDINAMENTO
STRUTTURALE

CAPO I ORGANI
ISTITUZIONALI

ART. 10
ORGANI

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco, le cui competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2.Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le norme di legge; i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento.

ART. 11 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da discutere in seduta segreta e sono soggette a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una potestà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componenete del collegio nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario comunale o da chi ne fa le veci.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del onsiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. H Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
7. Conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurarne imparzialità e buon andamento.

ART. 13 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento, in conformità ai seguenti principi:
* gli avvisi di convocazione devono pervenire al consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per il consiglio comunale nel domicilio dichiarato; in caso di urgenza, la consegna dovrà avere luogo almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione;
* la riunione, anche in seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, fatti salvi i casi in cui siano previsti dalla legge o dal presente statuto un quorum diverso;
* le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo necessitano del voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
* nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri. A tal fine le pratiche relative alle proposte scritte all'ordine del giorno sono depositate presso l'ufficio segreteria almeno tre giorni prima della seduta.

ART.14 PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco; dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento del Sindaco; dal Consigliere anziano nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dai consiglieri che, nell'elezione a tale carica, hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, in ordine decrescente. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
2. Gli assessori non consiglieri, ivi compreso il Vice Sindaco, non possono presiedere il Consiglio.

ART. 15 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
4. H Consiglio comunale può, nel corso della durata del mandato, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco ad adottare integrazioni e/o modificazioni alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 16 COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. In particolare, è data facoltà al Consiglio comunale di istituire, secondo le modalità e i criteri disciplinati nel

regolamento del Consiglio comunale, la Commissione urbanistica e la Commissione Affari Generali e Istituzionali per l'esame dello Statuto e dei regolamenti comunali. Quest'ultima dovrà essere presieduta da un rappresentante delle minoranze, secondo le modalità specificate nel regolamento del Consiglio comunale. Le commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. H funzionamento, la composizione, i poteri e l'oggetto delle commissioni trovano disciplina nel regolamento del Consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà specificare le funzioni e la durata.

4. Alla Giunta comunale è attribuita la competenza alla nomina delle commissioni non riservate per legge al Consiglio comunale.

ART. 17 CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri, che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco-Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio comunale esamina e, infine, delibera, a maggioranza assoluta, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere.
Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

ART. 18 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

1. Ogni consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto:
a) di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale e, in genere, su ogni questione di rilevanza amministrativa;
b) di formulare interrogazioni e mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 19 CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale dura in carica sino ad elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

3. I consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale, per causa diversa dalla scadenza del mandato, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 20 COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da quattro assessori di cui uno con funzioni di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti tra i consiglieri o anche tra persone non facenti parte del Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni e intervenire nella discussione senza diritto di voto.

ART.21 NOMINA E ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono, comunque, far parte della Giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado, di affiliazione, di coniugio, di ascendenza e discendenza.

3. Esclusi i casi di revoca o di dimissioni singole, il Sindaco e gli assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.

4. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta comunale. Con riferimento al settore di amministrazione delegato, l'assessore assume nella propria azione detti indirizzi, unitamenti a quelli formulati dal Consiglio comunale e dal Sindaco e propone alla Giunta comunale i conseguenti atti di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio secondo la rispettiva competenza.

ART.22 VICESINDACO

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del vicesindaco, lo stesso viene sostituito dagli assessori secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

ART.23 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. E' convocata altresì su richiesta scritta di almeno due assessori.

2. La convocazione della Giunta Comunale avviene in via ordinaria per iscritto, fatta salva la facoltà di convocarla anche in modo informale.

3.Le sedute non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Sindaco.

5. Il Sindaco può ammettere alle adunanze della Giunta Comunale, con funzioni consultive o referenti su questioni di particolare rilevanza, funzionari dell'Ente, progettisti o consulenti esterni e chiunque altro egli ritenga opportuno invitare nell'interesse dell'ente.

ART. 24
COMPETENZE

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge, del presente statuto e dei regolamenti, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi.

2. La Giunta comunale, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti nonchè di programmazione da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

c) nomina i legali e i consulenti e conferisce gli incarichi intuitu personae;

d) conferisce gli incarichi di progettazione di opere pubbliche e di direzione dei lavori, secondo le modalità e nei casi previsti nel regolamento dei contratti;

e) nomina i membri delle commissioni di concorso e di appalto, su proposta del responsabile del servizio interessato;

f) in conformità al regolamento del Consiglio Comunale che determina i criteri generali, eroga a terzi le sovvenzioni e i contributi a carattere straordinario;

g) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale e assume gli atti di adozione delle dotazioni organiche e relative variazioni;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) regola, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, l'esercizio delle funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non sono espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) adotta gli atti di costituzione in giudizio e la promozione di liti e arbitrati;

m) autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione collettiva integrativa;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

p) valuta l'attività svolta e i risultati conseguiti dai Responsabili dei servizi, in relazione agli obiettivi fissati, sulla base dell'istruttoria condotta dal nucleo di valutazione;

q) determina, sentito il nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio comunale;

r) approva il Piano esecutivo di gestione;
s) approva i progetti dei lavori pubblici e le eventuali varianti;
t) approva i capitolati per le forniture di beni e servizi amministrativi;
u) dispone in merito ai contratti di acquisto, alienazione e permuta previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale.

ART. 25 CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEI SUOI MEMBRI.

1. La Giunta decade:
a) in caso di scioglimento del Consiglio comunale;
b) per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
c) per mozione di sfiducia adottata secondo le modalità previste dalla legge.

2.Nell'ipotesi prevista dalla lettera a) si procede alla nomina di un Commissario. Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. La Giunta comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Nell'ipotesi prevista dalla lettera c) si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente nomina di un Commissario.

3. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte
b) dimissioni
c) revoca
d) decadenza.

4. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco che può respingerle o accettarle.Nel caso in cui vengano ripresentate esse devono essere accolte e si intendono irrevocabili.

5. In caso di cessazione dalla carica di assessore, oltre che per dimissioni, per impedimento permanente, rimozione, revoca, decadenza o decesso, o in caso di impedimento temporaneo, il Sindaco assume provvisoriamente le funzioni dell'assessore in parola o ne dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte di altro assessore.

6. Delle dimissioni o cessazione dalla carica di assessore, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva, unitamente all'eventuale nomina dell'assessore che lo surroga, che, comunque, deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

CAPO IV IL SINDACO

ART. 26 SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Svolge, in particolare, l'attività di vigilanza, controllo e verifica nei confronti degli organi gestionali del Comune, impartendo a tal fine direttive in ordine agli indirizzi amministrativi e gesti onali.

4. E', inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Il Sindaco ha potere di delega generale e speciale su singole materie o delle firme di atti, ad uno o più assessori, al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

6. H Sindaco sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune.

7. Esercita, quale ufficiale di governo, le funzioni nei servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge.

8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni, quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 27 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonchè l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 38 della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni;

e) nomina e revoca il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.51 della legge n. 142/90, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione;

g) è autorizzato a stare in giudizio e a prevenire e concludere un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della Giunta Comunale, fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme;

h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

ART. 28 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco compie gli atti conservativi a tutela dei diritti del comune, avvalendosi anche dei poteri di cui all'art. 26, comma 5 e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

2. Egli promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;

ART.29 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) definisce, in relazione alle proposte elaborate dalla Giunta comunale, gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto formale o anche informale la convocazione della Giunta comunale tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun assessore e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale;
e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, ove costituita, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale;
f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
g) il Sindaco, su materie specifiche, può incaricare per particolari esigenze organizzative, uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio o di ricerca. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

ART. 30 DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, nonchè agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 30–bis

ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'- CONFERIMENTO DI FUNZIONI ED INCARICHI IN ENTI

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 i consiglieri comunali possono svolgere incarichi e funzioni presso società di capitale, consorzi, aziende speciali, istituzioni fondazioni, associazioni in genere, soggetti a vigilanza del Comune o dallo stesso sovvenzionati, nei casi in cui sussistono ragioni ed esigenze di interesse generale collegate all'esercizio del mandato elettivo.

2. Le cause esimenti si applicano anche al Sindaco e agli assessori comunali in ragione del mandato elettivo del Sindaco nell 'ambito delle materie e delle competenze loro delegate.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 31 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. A tal fine, il Comune incentiva le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, promuovendone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente nonchè il diritto dei singoli interessati a intervenire nel procedimento amministrativo.

ART. 32 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata da apposito regolamento comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge n.241/90.
2. In particolare, tale regolamento individua i soggetti cui devono essere inviati gli atti, i dipendenti responsabili del procedimento, le modalità per intervenire nel procedimento attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte e/o documenti.

ART.33 PETIZIONI E ISTANZE

1. Tutti i cittadini, singoli e associati, possono presentare agli organi dell'amministrazione istanze e petizioni, per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione o l'istanza è inoltrata al Sindaco il quale, entro tre giorni, la assegna all'organo competente che deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento, predisponendo le modalità di intervento sulla questione sollevata oppure disponendo l'archiviazione. In quest'ultimo caso, il provvedimento deve essere espressamente motivato e comunicato al promotore della raccolta delle adesioni.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione o istanza, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

ART. 34
PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a cento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, sentiti i Responsabili dei servizi interessati e il Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile, se occorrono, all'organo competente, entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti l'iniziativa e adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse che concorrano a determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare o addirittura lo sostituiscano.

4. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 precedenti sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai rappresentanti dei promotori dell'iniziativa.

ART. 35 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. E' assicurato ai cittadini, singoli e associati, del Comune nonchè a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Amministrazione comunale, delle aziende speciali e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità, i criteri, i limiti definiti dall'apposito regolamento.

2. Il Comune garantisce, altresì, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni, nonchè sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino e, in generale, alle informazioni di cui il comune è in possesso, avvalendosi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare l'opportuna divulgazione.

CAPO II
REFERENDUM

ART.36
REFERENDUM

1. Possono richiedere che vengano indetti referendum:
a) consultivi su materie di esclusiva competenza comunale **o su questioni di rilevanza generale interessanti la collettività locale, sulle quali il Comune esprime un parere;**
b) abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi;
i seguenti soggetti promotori:

- un numero di elettori residenti, non inferiore al 10 % degli iscritti nelle liste elettorali;
- **la Giunta comunale;**
- **almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati, arrotondato all'unità superiore.**

2. Non possono, comunque, essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquiennio.
Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto dell'Ente e delle aziende speciali;
b) regolamenti attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dell'ente e che non abbiano ad oggetto prevalente la disciplina dei rapporti tra l'ente e soggetti terzi;
c) mutui, bilancio e fonti di finanziamento straordinario;
d) ordinamento del personale;
e) provvedimenti in materia di pianificazione e di programmazione.

3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato, i poteri e le funzioni del comitato promotore.

4. Una commissione di garanzia giudica, nei termini previsti dal regolamento, sull'ammissibilità del referendum, sulla correttezza della formulazione del quesito referendario. Il regolamento stabilisce la composizione e i poteri della commissione di garanzia.

5. Il Sindaco indice il referendum in occasione di altre consultazioni elettorali che non siano quelle provinciali e comunali, e, comunque, entro 120 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità della suddetta commissione.

6. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta soggetta a referendum è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione da parte del Sindaco, previa verifica della validità dei risultati da parte della commissione di garanzia, e assumere le determinazioni conseguenti

8. Per quanto riguarda il referendum consultivo, il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. Nel caso in cui la proposta, sottosposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10 Il referendum è sospeso o revocato dal Sindaco, sentita la commissione di garanzia, quando:
a) sia intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale o manchino tre mesi al suo scioglimento;
b) sia stata accolta dall'amministrazione comunale la proposta referendaria.
c) sia entrata in vigore una legge che disciplini ex novo la materia oggetto del referendum.

11. Quando l'atto di esclusiva competenza comunale non sia ancora stato eseguito ovvero si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, ove non derivino danni patrimoniali al comune.

CAPO III
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 37
ASSOCIAZIONISMO

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e in una visione pluralistica della società, il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative che sorgono quali espressioni delle molteplici istanze presenti nella comunità locale e che perseguono interessi collettivi (quali quelli sociali, culturali e ricreativi), anche attraverso l'adozione di idonee forme di consultazione nella formazione degli atti che li possano riguardare e promuove la costituzione di organismi di partecipazione.
2. Ciascuna associazione ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
3. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

ART. 38 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa o mettere a disposizione delle stesse strutture, beni o servizi, in modo gratuito. A tal fine, in allegato alla relativa richiesta, devono depositare in Comune copia dello statuto o dell'atto costitutivo e del bilancio.
2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 39
VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale e alla tutela dell'ambiente.
2. H Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

ART. 40 UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Il Consiglio Comunale istituisce l'Ufficio del Difensore Civico, anche in forma associata con altri Comuni.

2. Il Comune può quindi, provvedere a deliberare apposita convenzione con altri Enti per l'utilizzo dell'Istituto del Difensore Civico. In tal caso la convenzione contiene la disciplina dell'Istituto.

3. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune o dei Comuni convenzionati a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Il Difensore Civico, oltre che d'ufficio, interviene su richiesta di:
- singole persone
- comitati
- associazioni
- persone giuridiche
- formazioni sociali

I predetti soggetti devono risiedere o avere una sede, essere domiciliati o svolgere la propria attività nel Comune od in uno dei Comuni convenzionati.

ART. 41 ELEZIONE E CESSAZIONE DELLA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO

1. H Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ad a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni aderenti alla convenzione in condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, che non versino nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali e che non rivestano tale carica. Deve essere in possesso di qualificazione ed esperienza idonea a garantire indipendenza, imparzialità, proibità e competenza giuridico-amministrativa. Qualora nella predetta votazione non si raggiunga il quorum dei tre quarti, nella seconda votazione è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con la titolarità di altre cariche pubbliche nel territorio del Comune o dei Comuni Associati. Nel caso di elezione di soggetto titolare di altra carica pubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione della sua elezione e, in ogni caso prima di iniziare a svolgere le funzioni dell'ufficio del Difensore Civico, l'eletto deve comunicare al Consiglio Comunale la scelta per cui intende optare. In caso di mancata comunicazione, il Consiglio Comunale comunicherà al soggetto eletto la sua decadenza dall'ufficio e provvederà alla sostituzione.

3. H Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una seconda volta.

4. Può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio Comunale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti assegnati.

5. Decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.

ART. 42 POTERI

1. Il Difensore Civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli Organi del Comune.

2. Segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione;

3. Il Difensore Civico:

a) può chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
b) ha diritto di informazione sullo stato dei procedimenti e accede agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge;
c) può inviare raccomandazioni agli Organi e agli Uffici Comunali;
d) può sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell'Amministrazione di cui segnali irregolarità o vizi di legittimità;

4. La motivazione del provvedimento amministrativo dà specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi del Difensore Civico.

5. L'omissione, il rifiuto e ritardo della consegna di un atto a seguito di sollecito scritto del Difensore Civico potranno, in assenza di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione disciplinare a carico dei Responsabili.

6. Il Difensore Civico vigila sulla regolare approvazione, nei termini e modi di legge, del bilancio.

7. Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco o dei Sindaci dei Comuni associati di adempiere bene e fedelmente al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge e dei regolamenti.

8. Ove opportuno, il Difensore Civico, su istanza od indicazione degli interessati o di sua iniziativa, può esperire tentativi di conciliazione, dei quali viene redatto processo verbale secondo apposito regolamento.

9. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono disciplinate da apposito regolamento ovvero dalla convenzione in caso di gestione associata.

ART. 43 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

H Difensore Civico entro il 31 gennaio di ogni anno presente al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni eventualmente riscontrati.

ART. 44 UFFICI E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a reperire idonea sede per l'ufficio del Difensore Civico, il quale potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale e mezzi dell'amministrazione e, qualora il Consiglio Comunale abbia stabilito di avvalersi della funzione di Difesa Civica in forma associata, secondo le modalità previste dalla convenzione.

ART. 45 INDENNITA' E CARICA E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio comunale, con l'atto di elezione, determina l'indennità spettante al Difensore civico, che potrà essere commisurata al lavoro svolto
2. In caso di gestione associata al Difensore Civico è attribuita, un'indennità di carica il cui importo non può superare il 30% di quella base stabilita per il Sindaco del Comune di maggior dimensioni demografiche, escludendo da detta base le maggiorazioni previste per legge e l'adeguamento triennale sulla base degli indici Istat. Tale indennità, sarà quantificata esattamente nell'atto di nomina.
3. Nell'ipotesi di Difesa Civica in forma associata, viene demandata alla convenzione la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio e della presenza del difensore nei singoli Comuni.
4. Al Difensore civico spetta, inoltre, per assolvere ai compiti del proprio ufficio, in caso di trasferte adeguatamente motivate, il rimborso delle spese di viaggio per recarsi fuori dalle sedi dei comuni associati nelle misure previste per gli Amministratori del Comune capo-convenzione. In tale ultima ipotesi gli oneri saranno sostenuti singolarmente dai comuni associati interessati. In caso di Gestione associata Il Comune capofila si fa carico dei compensi comprensivi dei relativi oneri fiscali ed assicurativi di spettanza del Difensore Civico da ripartirsi tra i Comuni associati secondo quanto disposto in convenzione.
5. Nel Bilancio di previsione viene previsto apposito stanziamento per le spese di funzionamento dell'ufficio del Difensore civico. Le spese di funzionamento sono impegnate in conformità alle

proposte del Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste dal regolamento di contabilità.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 46 FORME DI GESTIONE

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. L'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi può avvenire in una delle forme previste dall'art. 22 della Legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, previa valutazione comparativa delle alternative, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 47 GESTIONE IN ECONOMIA

1 Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme regolamentari il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli quantitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 48 CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi, a condizione che siano garantiti i livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti e ne sia dimostrata la convenienza economica per l'ente e gli utenti stessi.

2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 49 AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti, approvati quest'ultimi dal Consiglio di amministrazione. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Organi dell'azienda sono: il consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
Il Presidente e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale tra persone che, esterne al Consiglio comunale, posseggono tuttavia i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5. H Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. H Presidente e gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento motivato del sindaco, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inadempienza o inefficienza. La revoca può essere proposta, altresì, da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 50
ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione stessa e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, la modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gesti onali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, a tempo determinato, nei termini previsti dall'art.51, comma 5, della Legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per la nomina e la revoca del Presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4 e 7 del precedente articolo.

5. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell'organo, comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.

6. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, che vengono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

7. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

8. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione aventi carattere generale e previsti dal regolamento.

9. H direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

10. H collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 51 SOCIETA' DI CAPITALI

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza economica, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri enti pubblici o privati nel rispetto delle norme vigenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti, fatti salvi quelli di competenza di altri organi. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 52 FORME DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune può promuovere con la Provincia e i Comuni, forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.

2. Il comune, oltre che stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, promuove, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, qualora sussistano le condizioni di opportunità, il ricorso agli istituti di cui all'art. 26-bis della legge suddetta e all'associazione intercomunale di cui alla L.R. n.3/99.

ART. 53 CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta,può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e serivizi determinati. Tali convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 54
CONSORZI

1. Per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per realizzare economie di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali o non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per lo svolgimento di detti servizi, il Comune può partecipare ovvero promuovere la costituzione di consorzi con altri enti locali.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 55 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, di altri soggetti pubblici nonchè di soggetti anche privati, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze e, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

ART. 56 PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e quelli di gestione attribuiti al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi;
b) di organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi, con superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del conseguimento dei risultati che si prefigge l'amministrazione;
c) di flessibilità ampia nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e favorire la crescita delle professionalità interne;
d) di semplificazione delle procedure interne al fine di ottimizzare e rendere più snelli e celeri i procedimenti amministrativi, attribuendo, a tal fine, ad un unico ufficio la responsabilità complessiva dell'intero procedimento;
e) di partecipazione attiva e responsabilizzazione per il conseguimento dei risultati di ciascun dipendente, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. La struttura e l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione delle esigenze organizzative e funzianali dell'Ente, deve rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità, di economicità ed efficienza di gestione secondo principi di responsabilità e di professionalità.

ART. 57
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la propria struttura organizzativa in rapporto alle attività da svolgere, nel rispetto dei vincoli di bilancio e stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. H comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

ART. 58 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse economiche, umane e strumentali loro assegnate e compiono gli atti di rilevanza esterna, necessari per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, rispondendo, altresì, della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. I Responsabili dei servizi, nell'ambito delle strutture loro assegnate, stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, rilasciano autorizzazioni e concessioni, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, commi 3 e 3-bis, della Legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni.
I Responsabili dei servizi rilasciano autorizzazioni e concessioni, comprese quelle edilizie ed emettono ordinanze, previa apposizione di un visto, per controllo e conoscenza, da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi svolgono, altresì, tutte le funzioni attribuite dal presente statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti comunali vigenti, nonchè quelle delegate dal Sindaco per le quali dovrà impartire le necessarie direttive.

4. Gli atti di gestione, che importano o meno impegni di spesa, assumono la denominazione di determinazioni che devono essere sottoscritte dal Responsabile del Servizio competente.
Le determinazioni, comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria posto dal Responsabile del Servizio Finanziario; quelle che non comportano impegni di spesa sono esecutive dal momento della loro sottoscrizione.
Le determinazioni sono pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio.

5. In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo dei Responsabili dei servizi, l'assolvimento delle relative funzioni è demandato, su incarico del Sindaco, al Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio, secondo i criteri e le modalità stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatta salva la facoltà di cui all'art. 62, comma 2, del presente statuto.

6. Al di fuori delle fattispecie previste dal comma precedente, le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della Legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni e al presente articolo, possono essere, comunque, attribuite dal Sindaco al Segretario comunale, ai sensi dell'art. 17, comma 68, della Legge n. 127/97 e nel rispetto delle norme del presente statuto.

ART. 59 DURATA E REVOCA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'incarico di Responsabile di servizio è conferito con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità, i termini e i criteri previsti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. L'incarico è rinnovabile a seguito della valutazione dei risultati ottenuti, in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati. In ogni caso la durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.

3. Il Sindaco, accertata la valutazione negativa dell'attività assolta dal Responsabile del servizio o la grave inadempienza nell'esercizio dei poteri conferiti, può disporre anticipatamente la revoca dell'incarico, sentiti la Giunta e il Segretario Comunale, attribuendo le relative funzioni, ai sensi di quanto disposto al comma 5 dell'articolo precedente del presente statuto.

4. In ipotesi di gravi ed ingiustificate omissioni o ritardi nell'esercizio dei poteri conferiti ai Responsabili di servizio idonei a determinare rilevante pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco attribuisce, previa diffida, al Segretario Comunale il potere di adottare gli atti omessi o ritardati dai Responsabili medesimi. Il Sindaco potrà, altresì, esercitare, ricorrendone i presupposti, il potere di autotutela sugli atti emessi dai Responsabili dei Servizi.

ART. 60 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo, secondo le modalità, i termini e le procedure fissate dalla legge e dal regolamento di cui all'art. 17, comma 78 della legge n. 127/97.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Il segretario comunale, ove non si sia provveduto alla nomina di un direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

4. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

5. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Egli valuta in senso propositivo le misure per realizzare gli obiettivi dell'ente nei vari campi, secondo i principi di economicità, efficacia e trasparenza.

ART. 61 VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è coadiuvato da un Vice Segretario con funzioni vicarie che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le attribuzioni, le responsabilità del Vice Segretario le cui funzioni possono essere cumulate con quelle di responsabile di servizio.

ART. 62 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione purchè tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza dei posti di Responsabile dei servizi e degli uffici o per altri gravi motivi, può assegnarne, nelle forme e con le modalità previste dal citato regolamento, la titolarità a personale, assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con motivata deliberazione, di diritto privato.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, può essere riconosciuta una indennità "ad personam", in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

ART.63
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministativi dell'Ente, il regolamento può prevedere collaborazioni, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere, comunque, superiore alla durata del mandato del Sindaco e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 64 UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 54 del D. Lgs. n.504/92.

ART. 65 CONFERENZA DEI SERVIZI

1. E' istituita la Conferenza dei servizi presieduta dal Segretario Comunale e costituita dai Responsabili dei servizi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Possono farne parte, di volta in volta, il Sindaco e/o gli Assessori interessati dalla questione posta all'ordine del giorno e i responsabili degli uffici.

2. Alla Conferenza competono funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, come definite nel citato regolamento.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I FINANZA COMUNALE

ART. 66 AUTONOMIA FINANZIARIA E POTESTA' AMMINISTRATIVA

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe che esercita secondo principi di equità, di perequazione nonchè di progressività riferita alla capacità contributiva.

2. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

ART. 67 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensdabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

ART. 68 AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali, non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, devono di regola essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dall'amministrazione comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 69 BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

2. Il regolamento comunale di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti e alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale e dei rapporti fra i centri di spesa e i centri di entrata con la contabilità generale.

3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale e pluriennale di previsione che vengono predisposti dalla Giunta comunale, in modo da consertirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Il Consiglio comunale, nei termini prevsiti dalla legge, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio finanziario.

ART. 70 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del revisore dei conti.

ART. 71
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali per la disciplina dei contratti.

2. Ogni procedura contrattuale si apre con la determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio di volta in volta competente, ai sensi dell'art. 56 della Legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'approvazione del bando di gara.

ART. 72 REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comuale elegge il revisore dei conti nei modi, per la durata e con i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità..

2. La scelta dei candidati è fatta tra gli iscritti nel ruolo e negli albi prevsiti dalla legge.

3. Il regolamento comunale di contabilità stabilisce:

a) le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza nonchè le ipotesi di inadempienza che danno titolo alla revoca;

b) il contenuto delle funzioni;

c) le regole che assicurano l'accesso agli atti e documenti comunali nonchè la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.

4. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione e alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.77/95.

ART. 73 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.

ART. 74 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Alla riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione o nelle altre forme previste dalla legge. Per le entrate patrimoniali e assimilate, la Giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni e le relative forme di controllo e di resa dei conti.

ART. 75
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il Regolamento degli uffici e dei servizi individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti riaspetto ai programmi e ai costi sostenuti.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 76 MODIFICHE ALLO STATUTO

1.Qualsiasi modifica dello statuto viene deliberata dal Consiglio comunale con la procedura e con la maggioranza di cui all'art. 4, comma 3, della Legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART. 77 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del comitato regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.